

8.2.5. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

*8.2.5.1. Base giuridica*

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013:

- Articolo 21 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”, paragrafo 1) lettera d) e lettera e);
- Articolo 25 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”;
- Articolo 26 “Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”.

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

*8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

In Provincia di Trento la definizione di bosco deriva dalla Legge Provinciale n.11 del 23 maggio 2007 e dal Regolamento attuativo D.P.P. 26 agosto 2008, n.35-142/Leg.

I termini bosco, foresta e selva sono equiparati e valgono le seguenti definizioni:

- bosco: indipendentemente dall'origine, dal tipo di utilizzazione e dalla designazione catastale, ogni superficie coperta da vegetazione forestale arborea e arbustiva, a prescindere dallo stadio di sviluppo e dal grado di evoluzione della vegetazione, nonché le superfici già considerate o classificate bosco e temporaneamente prive della vegetazione forestale arborea e arbustiva preesistente per cause naturali o antropiche.

Sono considerati bosco:

- i castagneti da frutto a coltivazione estensiva, e dunque non derivanti da impianto diretto su terreno agricolo;
- le mughete e gli ontaneti a ontano verde, a prescindere dall'altezza;
- le golene e le rive dei corsi d'acqua in fase di avanzata colonizzazione arbustiva - arborea;

- le aree forestali destinate alla fruizione turistico - ricreativa senza alcuna estesa modificazione dell'assetto naturale del suolo e del soprassuolo;
- gli improduttivi localizzati, le superfici nude, le strade forestali, le piste forestali e le altre infrastrutture forestali poste all'interno delle aree boscate.

Non interrompono la continuità del bosco la presenza di superfici non boscate di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati, la viabilità agro-silvo-pastorale e i corsi d'acqua. In eguale modo, non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici a bosco i confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali e le classificazioni urbanistiche e catastali.

Non sono considerati bosco:

- a) le aree di neocolonizzazione interessate da vegetazione forestale, arborea e arbustiva, con altezza inferiore a due metri;
- b) le aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale su cui l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi dieci anni;
- c) i viali, i giardini pubblici e privati, le aree verdi di pertinenza di edifici residenziali, le aree verdi attrezzate costituenti opere di urbanizzazione e i parchi urbani non derivanti dalla sovrapposizione di tale destinazione urbanistica a preesistenti aree boscate;
- d) gli impianti forestali a rinnovazione artificiale destinati a colture specializzate a rapido ciclo produttivo o alla produzione di legno pregiato, nonché alla coltivazione di alberi di Natale

I parametri dimensionali con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti, sono i seguenti:

- a) estensione superiore a 2000 metri quadrati;
- b) larghezza massima superiore a 20 metri;
- c) copertura superiore al 20 per cento.

Ai boschi provinciali la legge attribuisce un ruolo fondamentale per garantire l'equilibrio fisico ed ecologico del territorio. Gli obiettivi di migliorarne la resilienza, la stabilità e la biodiversità in un'ottica di gestione multifunzionale sono integrati nella conduzione ordinaria del bosco. Tuttavia come emerso dall'analisi di contesto, a causa delle condizioni orografiche, morfologiche, di accessibilità e di consistenza dei popolamenti, non sempre si riescono a realizzare gli interventi di miglioramento necessari nelle situazioni di squilibrio compositivo o strutturale (anche se previsti dai piani di gestione forestale aziendali) perché non economicamente convenienti, e tale fenomeno mostra un trend negativo in regolare espansione negli ultimi anni.

La pianificazione aziendale forestale, che consente di implementare sulle singole proprietà gli indirizzi di gestione sostenibili contenuti nella L.P. n. 11/2007 e nel Regolamento D.P.P. n. 8/2011, si esplica attraverso Piani di Gestione forestale aziendale, Piani semplificati di coltivazione o Piani di assestamento che coprono circa il 78% della superficie forestale provinciale. Le proprietà non soggette a pianificazione fanno riferimento alle norme ed agli orientamenti generali di gestione contenuti nel D.P.P. n. 8/2011.

Si precisa che i piani contengono tutte le informazioni di base per garantire la gestione sostenibile delle Foreste ai sensi dell'articolo 21, par. 2 del Regolamento (UE) n.1305/2013 e devono trattare adeguatamente

gli aspetti ambientali e sostenibili tra i quali la biodiversità.

I Piani di gestione forestale dovranno prevedere informazioni (nella forma di testo, mappe, tabelle e grafici), raccolte durante gli inventari forestali (rilievi dendrometrici) ad un livello di proprietà forestale e le operazioni programmate per ogni compresa forestale al fine di raggiungere gli obiettivi di gestione.

I Piani equivalenti dovranno prevedere informazioni sulla superficie forestale, la gestione forestale o informazioni a livello proprietà o forme di gestione aggregate (particelle forestali, aziende e imprese forestali, bacini idrografici, Comuni, o unità più ampie) e le strategie o le attività di gestione programmate al fine di raggiungere gli obiettivi di gestione e di sviluppo.

Attraverso l'operazione 8.5.1 la misura sostiene gli interventi selvicolturali non remunerativi finalizzati ad accrescere resilienza, stabilità e pregio ambientale degli ecosistemi forestali nonché il loro adattamento ai cambiamenti climatici. Una particolare attenzione viene riservata ai boschi di protezione diretta, ai boschi appartenenti agli habitat di Natura 2000, ai boschi giovani o marginali (per le dimensioni medie del materiale legnoso, le intensità di taglio ridotte o la localizzazione disagiata).

Attraverso l'operazione 8.6.1, la misura sostiene il miglioramento della competitività delle imprese di utilizzazione forestale, obiettivo fondamentale per il mantenimento dei livelli occupazionali e della qualità della vita dei territori di montagna. Come emerso dall'analisi di contesto, le ridotte dimensioni delle imprese boschive rappresentano un limite strutturale agli investimenti e quindi un ostacolo alla sopravvivenza delle piccole aziende che caratterizzano il tessuto imprenditoriale nel settore boschivo provinciale. Oltre alle limitate dimensioni aziendali, va considerata l'influenza negativa dell'aumento dei costi fissi, della difficoltà di accesso al credito, della difficoltà di reperimento di manodopera specializzata oltre alle condizioni climatiche e territoriali. Solo una piccola parte delle imprese è dotata di attrezzature adeguate. La limitata produttività annuale inoltre amplifica i costi delle lavorazioni forestali riducendo il valore netto dei prodotti. L'esperienza acquisita con le precedenti programmazioni dimostra come tali limiti siano in parte superabili attraverso investimenti in moderne macchine ed attrezzature.

L'Operazione 8.6.1. combinata con l'Operazione 4.3.2. relativa alla viabilità forestale, consente di mantenere una situazione generale di redditività e di gestione attiva del territorio. L'Operazione 8.5.1. interviene laddove i necessari interventi di riequilibrio bioecologico e popolamenti forestali non sarebbero realizzabili in quanto non remunerativi.

Gli interventi sono coerenti con le risoluzioni e le decisioni di FOREST EUROPE e con gli esiti della Conferenza ministeriale di Oslo per la protezione delle foreste in Europa del 14-16 giugno 2011 che definiscono la strategia forestale dell'Unione.

Come evidenziato nella tabella sotto indicata, la Misura 8 soddisfa le seguenti Priorità/Focus area:

- 4a) “salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché all'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- 2a) “migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”.

La Misura 8 contribuisce inoltre alla Priorità 5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a

un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” e, nello specifico:

- alla Focus Area e) ”Promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale” mediante l’operazione 8.5.1, modellando le strutture in modo che garantiscano la creazione di popolamenti stabili e a copertura permanente su livelli di provvigione superiori a quelli attuali, aumentando così la capacità di cattura ed isolamento del carbonio;

alla Priorità 3 ”Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo”, nello specifico:

- alla Focus Area a) “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”, attraverso l’operazione 8.6.1 che consente l’introduzione di macchine innovative ed a basso impatto ambientale nelle principali fasi del lavoro in bosco. In questo modo si favorisce lo sviluppo di nuove filiere e prodotti.

OPERAZIONE	FABBISOGNO	PRIORITÀ FOCUS AREA
8.5.1.	F12: Promozione della gestione forestale sostenibile, della resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali	4A
8.6.1.	F19: Investimenti per l'ammodernamento del settore forestale (attrezzature, dotazioni di sicurezza, mezzi)	2A

Tabella 8.2.6.a Misura 8 - Relazione fra fabbisogni Fa e Operazioni

8.2.5.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.5.3.1. 8.5.1 Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e compositivo non remunerativi

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione 8.5.1 è finalizzata a sostenere finanziariamente quegli investimenti selvicolturali non remunerativi volti ad accrescere la resilienza, la stabilità, la biodiversità e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali e quindi la loro capacità di adattamento al cambiamento climatico, con particolare

attenzione agli interventi nei boschi di protezione diretta, nei boschi appartenenti ad habitat di Natura 2000, nei boschi marginali economicamente per le dimensioni medie del materiale legnoso, le basse intensità di taglio o la localizzazione disagiata. Tali investimenti vengono realizzati una tantum nel corso della programmazione sull'area interessata.

Gli interventi previsti hanno un carattere di investimento e non possono essere ripetuti durante il periodo di validità del programma. Non devono dare un aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda forestale. Si escludono inoltre i costi di manutenzione degli interventi effettuati, che restano in carico al beneficiario.

Come evidenziato nella tabella seguente l'operazione 8.5.1 soddisfa la Priorità/Focus 4A.

L'operazione 8.5.1 contribuisce inoltre: alla Priorità 5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale" e, nello specifico:

- alla Focus Area e) "Promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale" mediante l'operazione 8.5.1, modellando le strutture in modo che garantiscano la creazione di popolamenti stabili e a copertura permanente su livelli di provvigione superiori a quelli attuali, aumentando così la capacità di cattura ed isolamento del carbonio.

PRIORITÀ FOCUS AREA	FABBISOGNO	OBIETTIVO TRASVERSALE
4A	F12: Promozione della gestione forestale sostenibile, della resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali	AMBIENTE CLIMA

Tabella 8.2.6.b Operazione 8.5.1 - Relazione fabbisogni FA e OT

#### 8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale

#### 8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Art. 65 "Ammissibilità".

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Legge Provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 e regolamenti attuativi.

#### 8.2.5.3.1.4. Beneficiari

1. Proprietari di superfici silvo-pastorali e loro associazioni.
2. Soggetti titolari della gestione silvo-pastorale in base ad un atto scritto.
3. Servizio Foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento;
4. Consorzi di miglioramento fondiario.

#### 8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Gli investimenti sono finalizzati al miglioramento della resistenza, della resilienza e della biodiversità dei popolamenti forestali.

Si tratta di interventi selvicolturali non remunerativi che si realizzano una tantum sulla stessa superficie nel periodo di validità del Programma di sviluppo rurale.

Gli interventi sono orientati a regolare la densità, la mescolanza e la conformazione delle chiome nonché ad arricchire la diversità strutturale dei popolamenti consistenti in cure colturali, sfolli, diradamenti ad alto fusto, conversione di boschi cedui invecchiati e/o abbandonati e riqualificazione o ripristino di ecosistemi boschivi o di habitat forestali di particolare rilevanza e avvengono attraverso le seguenti operazioni:

- contrassegnatura (martellata) (delle piante per segnalare quelle oggetto di intervento ed evitare errori nei tagli);
- taglio selettivo delle piante;
- allestimento o trinciatura delle piante oggetto di taglio allo scopo di lasciare in ordine l'area di intervento laddove necessario;
- decespugliamento di vegetazione invasiva;
- impianti localizzati di specie con pregio ecologico ambientale.

Per la valutazione della congruità delle spese ammissibili nell'istruttoria della domanda di aiuto si farà riferimento al prezzario definito dal Servizio Foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento e reso pubblico sul sito internet istituzionale periodicamente aggiornato.

#### 8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi al di sotto dei due ettari non vengono considerati significativi sotto il profilo ambientale e

pertanto non possono essere finanziati.

Per dare la possibilità di accogliere più domande, considerata la limitata disponibilità finanziaria, l'importo massimo di spesa ammissibile è di 50.000,00 euro al netto dell'IVA per beneficiario e per bando.

Per interventi proposti da associazioni, che raccolgono interventi di più proprietari, o da singole proprietà con superficie boscata superiore a 5.000 ettari, il limite massimo di spesa ammissibile è aumentato a 80.000,00 euro per bando e per beneficiario.

Il limite massimo di spesa è di 5.000,00 euro/ettaro, al netto delle spese tecniche e dell'IVA.

Per i proprietari privati di piccole aree boscate, la cui superficie complessiva sia inferiore a 30 ha, sono ammissibili interventi realizzati in economia eseguiti direttamente dal proprietario, fino al limite massimo di 5.000,00 euro per domanda di aiuto, al netto delle spese tecniche.

#### 8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus area, obiettivi di misura, obiettivi trasversali e strategia. I beneficiari saranno selezionati mediante un sistema di punteggi attribuiti ai singoli criteri di selezione escludendo coloro che non raggiungono il punteggio minimo individuato nel bando per l'Operazione. Di seguito si elencano i principi dei criteri di selezione.

Criteri (in ordine di priorità):

- interventi in boschi di protezione diretta;
- interventi in boschi in aree Natura 2000;
- interventi che prevedono l'asportazione del materiale.

#### 8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è concesso secondo quanto stabilito dalla comunicazione di esenzione numero SA.45419, pubblicata in data 18/05/2016.

Il tasso di finanziamento è del 100 % dei costi ammissibili.

L'importo della spesa pubblica totale dell'Operazione è pari a Euro 6.500.000, di cui Euro 2.793.700 di quota FEASR.

#### 8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.5.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Sulla scorta delle verifiche effettuate, l'Autorità di Gestione, in collaborazione con l'OP Appag, ha individuato i seguenti rischi e le relative azioni di mitigazione, anche in relazione all'esperienza maturata nelle pregresse programmazioni ed alle cause all'origine degli errori (compresi i risultati dell'audit) individuate nel periodo 2007 – 2013.

1. Ragionevolezza dei costi: i costi, compresi quelli per i lavori in economia, devono essere ragionevoli e coerenti con i prezziari provinciali.
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere beneficiari e/o progetti che non hanno titolo.
3. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
4. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non consenta di individuare le irregolarità e che i controllori non siano a loro volta controllati.
5. Destinazione dell'intervento: il rischio è che non sia mantenuta la destinazione d'uso nel tempo dell'investimento.

##### 8.2.5.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

1) Ragionevolezza dei costi: il beneficiario deve presentare unitamente alla domanda di aiuto il progetto definitivo corredato da un computo metrico estimativo. Il funzionario istruttore verificherà nel dettaglio il progetto e le singole voci di spesa proposte, facendo riferimento al prezzario provinciale predisposto dal Servizio Foreste e Fauna.

In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente.

In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente (al Capitolo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura” si chiarisce che i lavori in economia sono previsti nel limite di 5.000,00 euro per domanda. Tali lavori saranno contabilizzati a misura sulla base di uno stato finale dei lavori firmato da un tecnico abilitato; la congruità verrà definita sulla base delle voci di prezziari provinciali ridotti del 20%. Viene comunque rispettato l'articolo 69 del Reg. (UE) n.1303/2013.

2) Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell'Operazione 8.5.1. dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale mediante il SIAP (Sistema informativo agricolo provinciale). Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare la presenza del fascicolo aziendale, la corrispondenza dei dati anagrafici del beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell'Agenzia delle Entrate) e la presenza delle particelle oggetto di finanziamento (mediante il collegamento con il Catasto).

Si procederà comunque alla consultazione di banche dati specifiche e tematismi cartografici nonché a



controlli in situ da parte dei funzionari preposti.

Questa procedura permette una verifica delle condizioni di ammissibilità e un'azione di mitigazione del rischio.

3) Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi. La valutazione dei criteri di selezione è ottenibile dalla documentazione di progetto o da documentazione, banche dati e tematismi cartografici già in possesso del funzionario istruttore e quindi facilmente controllabili.

4) Sistemi di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario del controllo traccia mediante check-list a sistema, fin dalle prime fasi del progetto le attività connesse all'istruttoria. Ogni funzionario responsabile dell'autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli). L'attività dei controllori verrà a sua volta controllata, tramite la verifica di un componente del personale di grado superiore (supervisione).

5) Destinazione dell'intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

#### 8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'operazione è coerente con la Priorità 4 e la focus area 4a) e risponde ai fabbisogni emersi nella strategia.

All'atto della presentazione della domanda di aiuto dovranno essere sottoscritti i seguenti impegni:

- non modificare la destinazione delle aree interessate all'intervento per 20 anni dalla data del pagamento finale.
- effettuare la manutenzione ordinaria per almeno 6 anni dalla data del pagamento finale.

Il contributo è rimborsato laddove gli impegni suddetti non siano rispettati, salvo casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Il competente Servizio provvederà ad effettuare controlli ex post in loco sull'investimento.

#### 8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

I progetti sono corredati da un computo metrico estimativo redatto utilizzando le voci di prezziari provinciali. Il funzionario istruttore verifica nel dettaglio il progetto e le singole voci di spesa proposte, che non possono superare i valori indicati nei prezziari. In sede di valutazione delle domande di pagamento, al fine della liquidazione del contributo, saranno comunque richieste fatture e/o relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, documenti aventi forza probante equivalente.

#### 8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Qualora la superficie della proprietà superi i 100 ha, i beneficiari di cui al punto 1) devono essere in possesso di un Piano di gestione forestale per garantire che la gestione forestale sia basata su una programmazione adeguata. Le foreste appartenenti a proprietà pubbliche (circa 270.000 ettari) sono gestite per intero secondo piani di gestione forestale o strumenti equivalenti. Le superfici boscate di proprietà privata, che ammontano a circa il 21% della superficie boscata provinciale (74.000 ettari), sono molto frammentate, con superfici medie comprese tra 1 e 5 ettari. Le proprietà private che hanno superfici sufficienti a giustificare la redazione di un Piano di gestione forestale (superficie boscata superiore ai 100 ettari) interessano complessivamente 5.500/6.000 ettari. Di questi sono soggetti a piani di gestione forestale circa 4.500 ettari complessivi pertanto più del 50%.

I piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti vengono approvati qualora corrispondenti agli orientamenti selvicolturali provinciali che sono coerenti con la gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle Foreste in Europa del 1993 e con il target 3 della Strategia per la Biodiversità nell'Unione Europea.

In particolare tali orientamenti prevedono di favorire nella gestione composizioni miste, coerenti con le formazioni forestali naturali dell'area, strutture articolate, maggiormente efficaci sia per la biodiversità che per la stabilità, l'individuazione e il rispetto degli altri elementi di biodiversità presenti nelle foreste come alberi monumentali, microecosistemi pozze d'acqua, radure, ecc., specie forestali o arbustive rare o poco rappresentate, l'individuazione delle aree fuori gestione, o delle necessità di mantenimento di necromassa o piante con cavità, la considerazione delle diverse funzioni svolte dal bosco (paesaggistica, protettiva, ambientale, ricreativa, faunistica, culturale, ecc.).

Sono in genere vietati i rimboschimenti artificiali, se non in casi di gravi squilibri dei sistemi forestali, spesso legati a perturbazioni naturali. La rinnovazione del bosco viene ottenuta per via naturale ricorrendo all'impianto solo in situazioni particolari. Sono inoltre vietate le concimazioni e i drenaggi o l'uso di sostanze antiparassitarie o di sistemi di lotta chimica nell'ambito dei boschi.

Per le foreste incluse nelle aree Natura 2000 i Piani di Gestione forestale o strumenti equivalenti prevedono inoltre la redazione di uno studio di incidenza per consentire la valutazione della congruenza degli interventi proposti con le misure di conservazione e gli obiettivi di Natura 2000.

I Piani di gestione forestale definiscono, trattando adeguatamente gli aspetti ambientali e sostenibili tra i quali la biodiversità, i seguenti aspetti:

- a) lo stato dei boschi e delle formazioni vegetali naturali o seminaturali e la loro capacità di assicurare le funzioni richieste;
- b) le esigenze di miglioramento culturale ed ambientale dei boschi e degli habitat;
- c) le esigenze di miglioramento infrastrutturale e fondiario, finalizzate ad una efficace programmazione degli interventi di difesa e di coltivazione;
- d) gli specifici interventi e misure di coltivazione e di miglioramento, i tempi, le quantità e le localizzazioni dei prodotti recuperabili, ivi compresi i tagli.

Le aree munite dei suddetti piani in provincia di Trento coprono circa il 78% della superficie boschiva complessiva. La pianificazione forestale della provincia si basa sui principi della selvicoltura naturalistica.

#### Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Strumenti equivalenti ai Piani di gestione forestale sono i Piani di assestamento silvo-pastorali che verranno progressivamente sostituiti dai Piani di gestione forestale ed i Piani semplificati di coltivazione previsti dall'articolo 57 della Legge Provinciale n. 11/2007 e contengono:

- a) gli specifici interventi e le misure di coltivazione e di miglioramento, i tempi, le quantità e le localizzazioni dei prodotti recuperabili attraverso la gestione, alla luce di una analisi semplificata della situazione complessiva della proprietà;
- b) le caratteristiche dei soprassuoli per i quali si intendono effettuare interventi.

Tali piani contengono tutte le informazioni di base per garantire la gestione sostenibile delle Foreste ai sensi dell'articolo 21, par. 2 del Regolamento (UE) n.1305/2013 e devono trattare adeguatamente gli aspetti ambientali e sostenibili tra i quali la biodiversità.

I Piani di gestione forestale dovranno prevedere informazioni (nella forma di testo, mappe, tabelle e grafici), raccolte durante gli inventari forestali (rilievi dendrometrici) ad un livello di proprietà forestale e le operazioni programmate per ogni compresa forestale al fine di raggiungere gli obiettivi di gestione.

I Piani equivalenti dovranno prevedere informazioni sulla superficie forestale, la gestione forestale o informazioni a livello proprietà o forme di gestione aggregate (particelle forestali, aziende e imprese forestali, bacini idrografici, Comuni, o unità più ampie) e le strategie o le attività di gestione programmate al fine di raggiungere gli obiettivi di gestione e di sviluppo.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente poiché la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente poiché la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente poiché la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente poiché la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente poiché la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente poiché la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente poiché la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Gli investimenti ammissibili consistono in operazioni di diradamento, con contrassegnatura, taglio, allestimento o trinciatura di piante, decespugliamento e impianti localizzati di specie con pregio ecologico ambientale.

In relazione alle caratteristiche dei boschi interessati ed alla loro localizzazione tali operazioni possono

avere effetti positivi sull'ambiente ed in termini di pubblica utilità sui seguenti aspetti:

- miglioramento della qualità ecologica del bosco ovvero della sua stabilità e della sua resilienza e capacità di adattamento al cambiamento climatico;
- miglioramento della capacità del bosco di svolgere la funzione protettiva nei confronti delle aree sottostanti;
- miglioramento della biodiversità del bosco ovvero della sua ricchezza compositiva e strutturale. Ciò è importante su tutto il territorio boscato ed in particolare sulle aree Natura 2000;
- miglioramento della qualità paesaggistica del bosco, attraverso la conservazione di caratteri strutturali e compositivi particolari.

#### 8.2.5.3.2. 8.6.1 Sostegno agli investimenti per l'acquisto di mezzi e attrezzature forestali

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

##### 8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'Operazione 8.6.1 prevede interventi finalizzati all'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti e dei dispositivi di sicurezza individuale degli operatori delle imprese forestali, compresi gli investimenti in nuove tecnologie e mezzi per la gestione forestale sostenibile delle foreste, limitatamente alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

Le proprietà forestali nella provincia di Trento sono in larga prevalenza pubbliche (comuni, loro consorzi e p.m.i) e non svolgono in proprio le attività di utilizzazione boschiva ma si avvalgono invece di imprese esterne.

Tali imprese sono iscritte all'Elenco provinciale delle Imprese forestali che raccoglie i soggetti ai quali i proprietari di bosco e le loro associazioni affidano l'esecuzione di attività selvicolturali e di utilizzazione forestale nonché i relativi servizi. L'elenco è consultabile al sito della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Trento.

Le proprietà forestali che svolgono direttamente attività di utilizzazione con propria mano d'opera e che possono pertanto configurarsi come vere e proprie aziende forestali sono attualmente meno di una decina.

L'obiettivo della sottomisura è quindi di accrescere il valore economico della foresta trentina nel suo insieme e non con riferimento alle singole aziende, creando le condizioni per un miglioramento complessivo dell'efficacia delle utilizzazioni boschive e quindi indirettamente del valore economico del prodotto ottenibile dalle singole foreste.

Il miglioramento della competitività delle imprese di utilizzazione forestale è un obiettivo fondamentale per il mantenimento dei livelli occupazionali e della qualità della vita dei territori di montagna. In Provincia Autonoma di Trento le ridotte dimensioni delle imprese boschive rappresenta un forte limite agli investimenti e quindi un limite per la sopravvivenza delle imprese più piccole. Oltre alle limitate dimensioni, influenzano negativamente sullo sviluppo del settore l'aumento dei costi fissi, la difficoltà di accesso al credito e di reperimento di manodopera specializzata. Il ristretto ambito operativo territoriale e i limiti stagionali di operatività sono delle ulteriori barriere allo sviluppo dell'attività. Soltanto una parte delle imprese che operano a livello provinciale sono dotate di attrezzature adeguate alle necessità. La limitata produttività annuale amplifica i costi delle lavorazioni forestali, resi già elevati dalle condizioni orografiche del territorio. L'esperienza acquisita con le precedenti programmazioni dimostra come tali limiti siano in parte superabili attraverso investimenti in moderne macchine ed attrezzature. Una parte degli investimenti che si rende necessaria riguarda inoltre lo sviluppo di nuove filiere e prodotti, in particolare quelli legate alle energie rinnovabili. Per tali motivi tale operazione risponde alla Priorità 2, Focus Area 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole ed incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

Come evidenziato nella tabella seguente l'operazione 8.6.1 soddisfa la Priorità 2 Focus Area A "Migliorare

le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”.

PRIORITÀ FOCUS AREA	FABBISOGNO	OBIETTIVO TRASVERSALE
2A	F19: Investimenti per l'ammodernamento del settore forestale (attrezzature, dotazioni di sicurezza, mezzi)	AMBIENTE INNOVAZIONE

Tabella 8.2.6.b Operazione 8.6.1 - Relazione fabbisogni FA e OT

#### 8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

#### 8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Art. 65 “Ammissibilità”.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Legge Provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 e regolamenti attuativi.

#### 8.2.5.3.2.4. Beneficiari

1. Silvicoltori privati o comuni e loro associazioni.
2. PMI iscritte all'elenco provinciale delle imprese forestali istituito presso la Camera di Commercio di Trento.
3. PMI professionalmente titolate ad effettuare interventi di manutenzione del patrimonio silvopastorale.

#### 8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Investimenti per incrementare il potenziale forestale ed accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione, consistenti in:

- a. acquisto di macchine, attrezzature, allestimenti e dispositivi specifici nelle operazioni di taglio, allestimento, esbosco, movimentazione, scortecciatura, vagliatura e misurazione del materiale legnoso;
- b. acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione nel bosco della legna da ardere come spaccalegna, pese, stampi mobili, container di carico;
- c. acquisto di attrezzature per l'essiccazione di legna e/o cippato forestale;
- d. acquisto di impianti di segazione mobili;
- e. acquisto di transporter;
- f. trattori agricoli di potenza superiore a 50 Kw;
- g. acquisto di trince forestali e mezzi specialistici con testata trinciante.

Non sono finanziabili le seguenti categorie di beni:

- veicoli per il trasporto manodopera;
- macchine ed attrezzature non conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e di tutela dell'ambiente;
- materiali di consumo, funi, carrucole, gomme e altri accessori acquistati separatamente dalle relative macchine operatrici;
- trattori agricoli di potenza inferiore a 50Kw;
- cippatrici e bio-trituratori;
- escavatori;
- autocarri in possesso di licenza di trasporto conto terzi;
- boiler finalizzati alla produzione di energia.

E' escluso l'acquisto di impianti, macchine ed attrezzature di seconda mano.

Per quanto riguarda gli investimenti relativi all'acquisto di macchine forestali, ed in particolare per i trattori agricoli, il Piano di Miglioramento (Business Plan) dovrà indicare che due o più proprietà forestali sono beneficiarie della macchina acquistata dall'azienda forestale.

Sono ammesse tra i costi ammissibili le spese generali riconosciute all'art.45, comma 2, lettera c) del Reg. UE n.1305/2013, per la redazione della relazione tecnico-economica e/o Piano di Miglioramento nella misura massima del 1% dell'importo di spesa ammessa sugli acquisti (iva esclusa).

#### 8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono esclusi gli investimenti proposti da aziende in possesso di impianti di segazione fissi per evitare il finanziamento di aziende che svolgono lavorazioni di trasformazione industriale.

I richiedenti devono presentare, allegato alla domanda di aiuto, un Piano di Miglioramento (Business Plan) che dimostri l'aumento del rendimento globale e l'incremento del potenziale forestale nonché l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione (articolo 26 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n.1305/2013). All'interno di tale Piano



di Miglioramento (Business Plan), l'azienda forestale dovrà specificare anche che due o più proprietà forestali beneficeranno dei servizi e delle prestazioni della macchina forestale acquistata, raggiungendo così il fine ultimo di un accrescimento del valore economico della foresta.

Per le domande di importo di spesa richiesta superiore a 30.000,00 euro il Piano di Miglioramento deve essere redatto da un tecnico abilitato. Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, il Piano di Miglioramento deve ricomprendere quanto previsto dall'articolo 45 paragrafo 1) del Reg. (UE) n. 1305/2013 in relazione alla valutazione di impatto ambientale.

Per garantire che il finanziamento di attrezzature ai beneficiari di cui al punto 1) sia legato all'effettivo svolgimento di attività di gestione forestale aziendale è necessario che:

- la proprietà abbia una superficie boscata di almeno 100 ha in quanto l'entità degli interventi programmabili su proprietà di superficie inferiore non necessita di una programmazione su più anni e quindi non giustifica un piano di gestione, tenuto conto anche delle caratteristiche orografiche delle proprietà;
- la gestione dei tagli avvenga in amministrazione diretta;
- almeno uno dei dipendenti addetti alla lavorazione sia in possesso di patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali;
- sia presentato il piano di gestione forestale.

Si deroga dagli obblighi della gestione dei tagli in amministrazione diretta e dal possesso del patentino nel caso di domande relative esclusivamente all'acquisto di macchine e attrezzature previste dalle lettere e) ed g) dei "costi eleggibili".

Per garantire che i beneficiari di cui al punto 2) svolgano effettivamente attività di utilizzazione forestale è necessario che:

- le imprese boschive siano iscritte all'elenco provinciale delle imprese forestali istituito presso Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Trento;
- almeno uno dei dipendenti addetti alla lavorazione sia in possesso di patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali.

I beneficiari di cui al punto 3) possono accedere agli aiuti limitatamente agli interventi previsti dalla lettera g) del paragrafo "costi eleggibili". In questo caso si deroga dall'obbligo del possesso del patentino e dall'iscrizione all'elenco delle imprese forestali di cui sopra.

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda di aiuto è di 10.000,00 euro per beneficiario e per bando.

L'importo massimo di spesa ammissibile per domanda di aiuto è di 250.000,00 euro per beneficiario e per bando.

#### 8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus area,

obiettivi di misura e trasversali e strategia. I beneficiari saranno selezionati mediante un sistema di punteggi attribuiti ai singoli criteri di selezione escludendo coloro che non raggiungono il punteggio minimo individuato nel bando per l'Operazione. Di seguito si elencano i principi dei criteri di selezione.

Criteri (in ordine di importanza):

- acquisto di macchine operatrici specialistiche, progettate specificatamente per il settore forestale;
- acquisto di macchine che limitano i danni da compattamento dei suoli;
- acquisto di macchine ed attrezzature in possesso di documentazione inerente a test e/o prove sperimentali, eseguite da Istituti o centri specializzati, a supporto di particolarità innovative;
- acquisto di macchine, attrezzature, componenti, che portino a progressi, certificati da Enti o Laboratori accreditati, in tema di sicurezza e concezione tecnica oppure impatto ambientale;
- acquisto di macchine che utilizzino olii idraulici biodegradabili.

#### 8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è concesso a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Per tutti gli investimenti previsti nel paragrafo "costi eleggibili" il tasso di finanziamento è del 40%.

L'importo della spesa pubblica totale dell'Operazione è pari a Euro 3.500.000, di cui Euro 1.504.300 di quota FEASR.

#### 8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.5.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Sulla scorta delle verifiche effettuate, l'Autorità di Gestione, in collaborazione con l'OP Appag, ha individuato i seguenti rischi e le relative azioni di mitigazione, anche in relazione all'esperienza maturata nelle pregresse programmazioni ed alle cause all'origine degli errori (compresi i risultati dell'audit) individuate nel periodo 2007 – 2013.

1. Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere coerenti con i valori di mercato. I prezziari sono periodicamente aggiornati e rispondenti ai prezzi effettivamente praticati dal mercato.
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere beneficiari e/o progetti che non hanno titolo.
3. Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
4. Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non consenta di individuare le irregolarità e che i controllori non siano a loro volta controllati.
5. Piano di Miglioramento: il rischio è che non siano valutati correttamente i contenuti del Business Plan rispetto alle esigenze regolamentari per accrescere il valore aggiunto in una o più aziende.
6. Destinazione dell'intervento: il rischio è che non sia mantenuta la destinazione d'uso nel tempo dell'investimento.

#### 8.2.5.3.2.9.2. Misure di attenuazione

1. Ragionevolezza dei costi: per l'acquisto di trattrici agricole, verricelli, caricatori forestali e rimorchi il preventivo sarà messo a confronto con uno specifico prezzario di riferimento aggiornato periodicamente, predisposto dal Servizio Foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento, in cui saranno inquadrati i limiti massimi di spesa ammissibile per le singole attrezzature. Nei casi in cui non sia presente la voce di spesa nel prezzario il calcolo dell'importo avviene sulla base di un confronto tra tre preventivi riguardanti prodotti simili di marche e fornitori in concorrenza, contenuto nel Piano di Miglioramento. La scelta del prodotto deve essere motivata da una relazione di un tecnico abilitato. Il sostegno viene concesso in percentuale, come indicato nella misura.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specialistici o nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, la relazione tecnica dovrà attestare l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti dei beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

2. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell'operazione 8.6.1. dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale mediante il SIAP (Sistema informativo agricolo provinciale). Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare la presenza del fascicolo aziendale e la corrispondenza dei dati anagrafici del beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell'Agenzia delle Entrate). Si procederà comunque alla consultazione di banche dati specifiche in particolare quelle presenti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e a controlli in situ da parte dei funzionari preposti.

Questa procedura permette una verifica delle condizioni di ammissibilità e un'azione di mitigazione del rischio.

3. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi. La valutazione dei criteri di selezione è ottenibile dal Piano di Miglioramento e dalla documentazione tecnica fornita in allegato alla domanda e pertanto controllabili.
4. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario del controllo traccia mediante check-list a sistema, fin dalle prime fasi del progetto, le attività connesse all'istruttoria. Ogni funzionario responsabile dell'autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli). L'attività dei controllori verrà a sua volta controllata. Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).
5. Piano di Miglioramento: la valutazione dei contenuti del Piano di Miglioramento (Business Plan) vengono effettuati da funzionari esperti.
6. Destinazione dell'intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

#### 8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'operazione è coerente con la Priorità 2 e la focus area 2a) e risponde ai fabbisogni emersi nella strategia.

All'atto di presentazione della domanda di aiuto dovranno essere sottoscritti i seguenti impegni:

- di non alienare, cedere e/o distogliere il bene oggetto di finanziamento per cinque anni dalla data di pagamento finale;
- di non utilizzare il bene oggetto del finanziamento per impieghi diversi rispetto a quelli per cui è stato finanziato.

Il contributo è rimborsato laddove gli impegni suddetti non siano rispettati, salvo casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate trasferendo i vincoli di destinazione su un altro bene della medesima tipologia, di nuova fabbricazione e di valore economico non inferiore al bene originario.

L'obiettivo dell'operazione è l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali sulla foresta trentina nel suo insieme creando le condizioni per un miglioramento complessivo dell'efficacia delle utilizzazioni boschive e quindi indirettamente del valore economico del prodotto ottenibile dalle singole foreste.

#### 8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per l'acquisto di trattrici agricole, verricelli, caricatori forestali e rimorchi il preventivo sarà messo a confronto con uno specifico prezzario di riferimento, predisposto dal Servizio Foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento, in cui saranno inquadrati i limiti massimi di spesa ammissibile per le singole attrezzature. Nei casi in cui non sia presente la voce di spesa nel prezzario il calcolo dell'importo avviene sulla base di un confronto tra tre preventivi riguardanti prodotti simili di marche e fornitori in concorrenza, contenuto nel Piano di Miglioramento. La scelta del prodotto deve essere motivata da una relazione di un tecnico abilitato.

#### 8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Qualora la superficie della proprietà superi i 100 ha i beneficiari di cui al punto 1) devono essere in possesso di un Piano di gestione forestale per garantire che la gestione forestale sia basata su una programmazione adeguata. L'entità degli interventi programmabili su proprietà di superficie inferiore non necessita di una programmazione su più anni e quindi non giustifica un piano di gestione, tenuto conto anche delle

caratteristiche orografiche delle proprietà.

Tali Piani vengono redatti in maniera conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle Foreste in Europa del 1993.

I Piani di gestione forestale definiscono, trattando adeguatamente gli aspetti ambientali e sostenibili tra i quali la biodiversità, i seguenti aspetti:

- a) lo stato dei boschi e delle formazioni vegetali naturali o seminaturali e la loro capacità di assicurare le funzioni richieste;
- b) le esigenze di miglioramento colturale ed ambientale dei boschi e degli habitat;
- c) le esigenze di miglioramento infrastrutturale e fondiario, finalizzate ad una efficace programmazione degli interventi di difesa e di coltivazione;
- d) gli specifici interventi e misure di coltivazione e di miglioramento, i tempi, le quantità e le localizzazioni dei prodotti recuperabili, ivi compresi i tagli.

Le aziende munite dei suddetti piani in Provincia di Trento coprono circa il 78% della superficie boschiva complessiva. La pianificazione forestale della Provincia si basa sui principi della selvicoltura naturalistica.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

I Piani equivalenti dovranno prevedere informazioni sulla superficie forestale, la gestione forestale o informazioni a livello di proprietà o forme di gestione aggregate (particelle forestali, aziende e imprese forestali, bacini idrografici, Comuni, o unità più ampie) e le strategie o le attività di gestione programmate al fine di raggiungere gli obiettivi di gestione e di sviluppo.

Tali piani contengono tutte le informazioni di base per garantire la gestione sostenibile delle Foreste ai sensi dell'articolo 21, par. 2 del Regolamento (UE) n.1305/2013 e devono trattare adeguatamente gli aspetti ambientali e sostenibili tra i quali la biodiversità.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente poiché la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente poiché la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21

lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente poichè la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente poichè la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente poichè la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente poichè la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente poichè la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente per l'operazione 8.6.1.

*8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

**8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**

I rischi sono riportati nella scheda delle singole Operazioni 8.5.1 e 8.6.1.

**8.2.5.4.2. Misure di attenuazione**

La mitigazione dei rischi è riportata nella scheda delle singole Operazioni 8.5.1 e 8.6.1.

**8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura**

Operazioni analoghe a quelle inserite nella Misura 8 erano già presenti nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento e corrispondevano alle Misure 123/2 “Valore aggiunto dei prodotti forestali” e 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”.

Il Servizio Foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento è il soggetto attuatore delle operazioni 8.5.1 e 8.6.1 inserite nella Misura 8. Il Programma di Sviluppo Rurale è gestito dall’Ufficio Pianificazione, selvicoltura ed economia forestale che esamina e approva i progetti. Il Servizio Foreste e fauna è strutturato in Uffici distrettuali forestali e Stazioni Forestali che forniscono supporto e monitoraggio sugli interventi finanziati.

*8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

L’informazione è riportata nella scheda delle singole operazioni 8.5.1 e 8.6.1.

*8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura*

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

L’informazione è riportata nella scheda delle singole operazioni 8.5.1 e 8.6.1.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

L'informazione è riportata nella scheda delle singole operazioni 8.5.1 e 8.6.1.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente poiché la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente poiché la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente poiché la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente poiché la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente poiché la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente poiché la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.



[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente poiché la Provincia autonoma di Trento non ha attivato la misura prevista dall'articolo 21 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

L'informazione è riportata nella scheda dell'operazione 8.5.1.

#### *8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Le attività di formazione, dimostrazione e di consulenza agli interventi previsti in ambito forestale di cui alla Misura 8 vengono realizzate prevalentemente attraverso il personale del Servizio Foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento.

Resta aperta la possibilità di accedere comunque ai servizi formativi previsti dalle operazioni 1.1.1 e 1.21 della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” e 2.1.1 della Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”.

I progetti presentati dai Gruppi Operativi (GO) della Misura 16 “Cooperazione” Operazione 16.1.1 “Partenariato Europeo per l’Innovazione” (PEI) possono riguardare anche soluzioni innovative a problemi/opportunità nell’ambito delle tematiche affrontate dalla Misura 8.